



COMUNE DI BARI N. 2018/00018 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26 MARZO 2018
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI MARZO, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	NO
3	BRONZINI Ing. Marco	NO
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	NO
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
20	LAFORGIA Dott. Renato	SI
21	LOSITO Sig. Fabio	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	NO
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, dott. Alessandro D'Adamo, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi, dott. Francesco Catanese, riferisce:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

in particolare le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disposizioni modificate dagli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

il comma 683 stabilisce che: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RILEVATO CHE il tributo è destinato alla partecipazione del finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018 sono dettagliatamente di seguito riportati:

SERVIZIO	IMPORTO PREVISTO PER IL 2018
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 30.408.330,97
Servizi gestione e manutenzione del patrimonio comunale	€ 3.139.102,54
Servizi di gestione e manutenzione stradale	€ 5.828.506,71
Servizi gestione e manutenzione del verde pubblico	€ 7.053.819,64
Servizi di gestione e manutenzione illuminazione pubblica	€ 6.989.884,60
Servizi di protezioni civile	€ 100.000,00
Servizi di anagrafe	€ 4.772.001,38
TOTALE	€ 58.291.645,84

RILEVATO, altresì, che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per quanto sopra esposto, non sono più soggetti a TASI:
 - a) gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, in assenza di regolamento, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo dev'essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per più di 15 giorni;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 678 del medesimo articolo stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- il co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015 ha stabilito che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- tale disposizione ha trovato conferma anche nella Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - G.U. n. 297 del 21/12/2016) e nella Legge 27/12/2017 n° 205 (G.U. del 29/12/2017);

- le deliberande aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2018 sono le seguenti:

1) ALIQUOTA ORDINARIA;	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia: - locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge n.431/1998 e s.m.i.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;	4‰
6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali	4,6‰

non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale	
7) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo). Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;	7,6‰
8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale	10,6‰

CONSIDERATO CHE:

- per le aree edificabili e per i fabbricati destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 è stata prevista già l'aliquota massima ai fini IMU e, pertanto, sarà prevista un'aliquota TASI pari a zero;
- per gli alloggi ARCA (già IACP) regolarmente assegnati (non costituenti alloggi sociali e, pertanto, non esenti dall'IMU) e gli immobili dati in locazione con contratto agevolato e a studenti (art. 5, co. 2 L. 431/1998), pur non essendo prevista l'aliquota massima ai fini IMU, sarà comunque confermata un'aliquota TASI pari a zero, in ossequio al vincolo di invarianza della pressione tributaria, previsto dal co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015;
- per l'unico immobile concesso in comodato gratuito ad un congiunto di primo grado, per il quale il comune di Bari ha previsto un'aliquota agevolata IMU, sarà confermata un'aliquota TASI pari a zero, in ossequio al vincolo di invarianza della pressione tributaria, previsto dal co. 26 dell'art. 1, Legge n. 208/2015;

RITENUTO

per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire che la TASI 2018 sarà applicata con le seguenti regole:

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
1.	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	2,5‰
2.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente	0‰

TENUTO CONTO CHE le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO:

che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 500.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili da finanziarsi pari all'0,858%;
a tal proposito, il comma 17, art. 1 Legge n. 208/2015, al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del predetto articolo prevista per l'IMU e la TASI, modifica i commi 380 e ss. dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTI l'art. 13, comma 13 *bis*, del citato D.L. 06/12/2011, n.201, e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;

il D. Lgs. n. 23/2011;

la L. 147/2013;

la L. 190/2014;

la L. 208/2015;

la L. 232/2016;

il parere del Segretario Generale prot. n. 190954-II-9 del 29/08/2014;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, dal Direttore di Ragioneria;

OMESSO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, atteso che il Collegio dei Revisori, in occasione dell'approvazione delle medesime aliquote TASI relative all'anno 2016, ha evidenziato che "... *le fattispecie contemplate... non rientrano specificatamente tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di esprimere il parere da parte dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000*";

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) **APPROVARE** per l'anno 2018 le seguenti aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermate nella medesima misura approvata per l'anno 2017:

ALIQUOTE:

	Tipologie Immobili	aliquota
1.	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in	2,5%

	ogni caso locati;	
2.	Immobili (fabbricati ed aree) non ricompresi nel punto precedente	0‰

2) **DARE ATTO CHE:**

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti, richiamati in premessa, pari allo 0,858 %;

3) **INVIARE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) **DICHIARARE**, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 28 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 20 favorevoli (Pasquale Di Rella, Marco Bronzini, Giuseppe Carrieri, Giuseppe Cascella, Francesco Colella, Francesca Contursi, Ilaria De Robertis, Silvestro Delle Foglie, Pasquale Finocchio, Francesco Giannuzzi, Vito Lacoppola, Renato Laforgia, Fabio Losito, Sabino Mangano, Antonio Mariani, Irma Melini, Giuseppe Muolo, Fabio Saverio Romito, Nicola Sciacovelli, Livio Sisto)

n. 8 contrari (Michele Caradonna, Giorgio D'Amore, Domenico Di Paola, Pasquale Di Rella, Anna Maurodinoia, Filippo Melchiorre, Giuseppe Neviera, Romeo Ranieri)

n. 0 astenuti

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 7 contrari (De Robertis, Di Rella, Finocchio, Melchiorre, Melini, Picaro, Romito);

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 24/01/2018

(Francesco Catanese)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 24/01/2018

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Favorevole

Bari, 25/01/2018

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2018/00018

del 26/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo Favorevole

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

**PARERE CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.
Favorevole**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.**

ANNOTAZIONI :

**Positivo PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E
SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI
LEGGE.**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ilaria Rizzo)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 25/01/2018 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 2

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberaziuone 2018/150/00003. Approvazione tariffe TASI 2018.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0458 ORE: 20:46 26-03-2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 028
VOTANTI	: 028
VOTI FAVOREVOLI	: 020
VOTI CONTRARI	: 008
ASTENUTI	: 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

005 CAMPANELLI SALVATORE	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	021 MUOLO GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	022 LACOPPOLA VITO	031 NEVIERA GIUSEPPE
027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO	036 SCIACOVELLI NICOLA
011 D'AMORE GIORGIO	040 LOSITO FABIO	037 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO	

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	018 FINOCCHIO PASQUALE	032 PICARO MICHELE
013 DE ROBERTIS ILARIA	029 MELCHIORRE FILIPPO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
017 DI RELLA PASQUALE	030 MELINI IRMA	

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	006 CARADONNA MICHELE	025 MANGANO SABINO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	010 COLELLA FRANCESCO	033 PISICCHIO ALFONSINO
004 BRONZINI MARCO	016 DI PAOLA DOMENICO	034 RANIERI ROMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Donato Susca

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 2 i.e.

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberaziuone 2018/150/00003. Approvazione tariffe TASI 2018.
i.e.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0458 ORE: 20:47 26-03-2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 027
VOTANTI	: 027
VOTI FAVOREVOLI	: 020
VOTI CONTRARI	: 007
ASTENUTI	: 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

005 CAMPANELLI SALVATORE	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	028 MAURODINOIA ANNA
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	021 MUOLO GIUSEPPE
009 CAVONE MICHELANGELO	022 LACOPPOLA VITO	031 NEVIERA GIUSEPPE
027 CONTURSI FRANCESCA	023 LAFORGIA RENATO	036 SCIACOVELLI NICOLA
011 D'AMORE GIORGIO	040 LOSITO FABIO	037 SISTO LIVIO
001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO	

VOTANO NO

013 DE ROBERTIS ILARIA	029 MELCHIORRE FILIPPO	032 PICARO MICHELE
017 DI RELLA PASQUALE	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
018 FINOCCHIO PASQUALE		

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	007 CARRIERI GIUSEPPE	025 MANGANO SABINO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	010 COLELLA FRANCESCO	033 PISICCHIO ALFONSINO
004 BRONZINI MARCO	016 DI PAOLA DOMENICO	034 RANIERI ROMEO
006 CARADONNA MICHELE		

IL SEGRETARIO GENERAL
Avv. Donato Susca



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale
II[^] Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e
Città Metropolitana

Oggetto: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale **n.2018/150/00003** avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018"**.

Al Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa Commissione, nella odierna seduta del 07.02.18, con riferimento alla proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto evidenziata, **ha espresso la votazione che di seguito si riporta:**

Francesco Giannuzzi Presidente: **favorevole;**
Michele Picaro Vice Presidente: **non favorevole;**
Giuseppe Carrieri Consigliere: **non favorevole;**
Giuseppe Muolo Consigliere: **assente;**
Alfonsino Piscichio Consigliere: **assente.**

Si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente a tutti gli atti allegati.

Distinti saluti.

Il Presidente
Francesco Giannuzzi

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 26.03.2018

DIBATTITO

PRESIDENTE: la seduta può proseguire con il secondo punto all'ordine del giorno, Proposta di delibera 2018/150/0003 avente ad oggetto:

Approvazione aliquota TASI 2018.

Relaziona l'assessore D'Adamo al quale cedo la parola.

ASSESSORE D'AMATO: La proposta consiliare posta alla vostra attenzione afferisce l'applicazione delle tariffe TASI relative all'annualità 2018. Come è noto, la legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI per l'abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, categoria A1 A8 e A9. Alla luce di tale novità dal 2016 i cittadini baresi non pagano la TASI sull'abitazione principale, oltre 90 mila immobili con notevole risparmio annuale per le famiglie baresi di circa 400 – 500 euro. Dal 2016, in particolare, non sono più soggetti a TASI gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitaria seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o dato in comodato d'uso, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali destinate a studenti universitari soci assegnatari, ivi inclusi le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla richiesta di requisito della residenza anagrafica, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Dal 2016 la TASI è applicata limitatamente agli immobili delle imprese costruttrici destinate alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati un'aliquota pari al 2,5 per mille in riduzione rispetto a quella applicata nel 2015 pari a 2,99 per mille. Tale tributo è destinato alla partecipazione e al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, pubblica illuminazione, manutenzione delle strade, anagrafe e polizia municipale. Per le aree edificabili e i fabbricati destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 è stata prevista l'aliquota massima IMU e si prevede un'aliquota TASI pari a zero. Per gli alloggi H regolamenti assegnati agli immobili agli immobili dati in locazione con contratto agevolato studenti, pur non essendo prevista l'aliquota massima ai fini IMU, si intende comunque confermata un'aliquota TASI pari a zero in ossequio al vincolo di invarianza della pressione tributaria.

Per l'unico immobile concesso in comodato gratuito a un parente di primo grado per il quale il Comune di Bari ha previsto l'aliquota agevolata IMU si intende confermare l'aliquota TASI pari a zero.

Si intende confermare, quindi, l'applicazione della TASI 2018 nella medesima misura approvata per l'annualità 2017.

PRESIDENTE: Chiedo se ci sono interventi. Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna. Pongo in votazione la proposta iscritta al n. 2 dell'ordine del giorno, la proposta di delibera 2018/150/0003 avente ad oggetto "Approvazione aliquota TASI 2018".

Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 28, votanti 28, favorevoli 20, contrari 8, astenuto nessuno. Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, votanti 27, favorevoli 20, contrari 7, astenuto nessuno. Il Consiglio approva.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale

Prot. n. 190954-II-9

Bari, 29-08-2014

p.c. Al Dirigente della Ripartizione tributi
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
LORO SEDI

Oggetto: Riscontro al quesito prot. n. 189749 del 27.08.2014.

Con riferimento al quesito di cui alla nota richiamata in oggetto, già con la mia circolare n. 181232 del 7.08.2014 avente per oggetto "Coinvolgimento dei Municipi nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione" è stata data risoluzione al quesito evidenziando sebbene in maniera generica, la tipicità delle proposte di deliberazione sulle quali è necessario acquisire, in via istruttoria, il parere obbligatorio dei Municipi, con riferimento alle delibere che costituiscono allegati al bilancio di previsione.

Da una lettura sistemica delle disposizioni del Regolamento istitutivo dei Municipi in uno con l'art. 55, emerge chiara la tassatività delle "materie" le cui proposte di deliberazione, predisposte dalle Ripartizioni centrali, richiedono il parere dei Municipi.

Con riferimento al complesso dei provvedimenti che rappresentano ex lege allegati alla proposta di approvazione del bilancio di previsione, la lettera d) dell'art.55 reg. mun., oltre al progetto di bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale, richiede che il parere dei Municipi sia espresso:

- sulla relazione previsionale e programmatica,
- sul bilancio pluriennale
- sul piano triennale delle opere pubbliche

Dalla predetta lettura sistemica del regolamento, i Municipi concorrono infatti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, alla definizione delle politiche di governo dell'ente mediante la RPP, alla programmazione gestionale mediante il PEG ed a quella legata all'innovazione organizzativa mediante il PDO.

Inoltre, oltre ai documenti strettamente contabili ed alla relazione previsionale e programmatica con la quale si definiscono le politiche di governo dell'ente attraverso l'individuazione dei programmi, la necessità che i Municipi siano chiamati ad esprimere il parere sul piano triennale delle opere pubbliche rinviene dalla circostanza che l'art. 62 prevede una specifica attività di programmazione



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale


delle opere pubbliche da realizzarsi sui territori dei Municipi prevedendo, nella definizione delle opere e delle relative priorità, finanche il coinvolgimento dei cittadini.

Non sussistendo alcun obbligo giuridico da parte dell'Assessorato ai LL.PP. di recepimento delle richieste avanzate dai Municipi, l'espressione del parere è il momento con il quale si esprime la condivisione o meno dei Municipi alla proposta unitaria predisposta dall'assessorato che rappresenta la sintesi delle complesse esigenze dell'ente nella sua unitarietà.

Da quanto qui rappresentato, si evince pertanto la volontà di selezionare di fatto, per la sottoposizione al parere dei Municipi, tra gli allegati al bilancio di previsione di cui agli artt. 170, 171 e 172 del TUEL **solo alcuni di quelli previsti negli articoli citati, in quanto ritenuti strategici** ai fini del coinvolgimento dei Municipi nella vita dell'ente.

Questo comporta che le delibere di determinazione delle tariffe di aliquote di imposta e di maggiori detrazioni di tributi comunali benché allegate al bilancio di previsione non sono dunque provvedimenti sui quali dovrà essere acquisito il parere dei Municipi.

Il Segretario generale
M. D'Amelio



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 09/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 09/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 09/04/2018 al 23/04/2018.

L'incaricato

Bari, 29/05/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>